



FAQ

“CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19” NELLE FIERE, CONGRESSI ED EVENTI

1. A partire da quando è obbligatoria la “Certificazione verde Covid-19” per l’accesso a fiere, congressi ed eventi?

Come da DL n. 105 del 23 luglio 2021, art. 3 comma 1, a partire dal 6 agosto 2021, l’accesso in zona bianca a convegni e congressi è consentito esclusivamente a soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

2. La “Certificazione verde Covid-19” per l’accesso a fiere, congressi ed eventi si applica anche in caso di zona di diverso colore rispetto al bianco?

Come precisato dall’art. 3 comma 2 del DL n. 105 del 23 luglio 2021, *“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone”*.

3. Chi è responsabile per la verifica delle “Certificazioni verdi Covid-19”?

I titolari e/o i gestori delle attività soggette sono tenuti alla verifica dei requisiti di accesso (art. 4, DL n. 105 del 23 luglio 2021). Per fiere, congressi ed eventi (e per tutte le attività ad essi collegate) vi potrà quindi essere concomitanza tra diversi soggetti chiamati all’obbligo di verifica (es.: l’organizzatore, il ristoratore, il gestore alberghiero che eroga servizi soggetti a “Green Pass” a ospiti non residenti). In ogni caso, al di là di chi effettui materialmente il controllo (es.: personale della sede ospitante) in base agli accordi tra i diversi soggetti coinvolti, si ritiene che la responsabilità in capo all’organizzatore dell’evento non sia in alcun caso eludibile.

4. Come si effettua la verifica dei “Certificati verdi Covid-19”?

Premesso che i certificati possono essere esibiti sia in forma elettronica che cartacea, la verifica del suddetto requisito di accesso dovrà essere effettuata utilizzando l’applicazione “VerificaC19” come disposto dall’art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021. Tale applicazione consente, tramite lettura del QR code riportato sul certificato, la verifica della validità della certificazione mostrando esclusivamente nome, cognome e data di nascita del titolare. La corrispondenza di tali dati, ove fosse riscontrato un possibile tentativo di elusione della norma (es.: incongruenza manifesta con i dati anagrafici contenuti nella certificazione), dovrà essere confermata verificando un documento di identità del titolare.





Importante ricordare che, come precisato nella Circolare del Ministero degli Interni del 10 agosto 2021, il personale incaricato della verifica dovrà essere delegato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. In allegato al DVRE, è presente a tal proposito un Fac-simile di "Delega per verifica "Certificazione verde Covid-19"". Per maggiori ragguagli consultare anche la circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021 comprensiva di manuale d'uso della App e il sito <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

5. L'accesso a fiere, congressi ed eventi è consentito a partecipanti stranieri in possesso di certificazione vaccinale rilasciata dal paese di origine seppur sprovvisti di "Certificazione verde Covid-19"?

No, l'accesso è consentito esclusivamente in presenza di certificazione verde comunitaria o rilasciata da Paesi extra-comunitari per i quali sia previsto il riconoscimento da parte delle nostre autorità competenti in funzione di specifici criteri (es. tipologia vaccino). Indicazioni dettagliate sono riportate nella Circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021. Tuttavia, data l'estrema variabilità della situazione contingente, si consiglia di monitorare sempre i siti istituzionali di riferimento:

⇒<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.js>

⇒<http://www.viaggiasesicuri.it/>

Si ricorda che, salvo che per i Paesi per i quali sia in vigore un divieto assoluto di ingresso, per entrare in Italia qualsiasi partecipante straniero dovrà, in funzione della provenienza, seguire precise disposizioni sanitarie (es.: quarantena, tampone), al termine delle quali sarà eventualmente autorizzato a circolare sul territorio nazionale potendo usufruire di servizi e attività nel rispetto delle norme vigenti.

6. Quali sono gli obblighi dell'organizzatore in termini di verifica dei requisiti di ingresso? L'autocertificazione sullo stato di salute è ancora necessaria?

Al momento attuale, l'organizzatore di fiere, congressi ed eventi ha i seguenti obblighi:

- accertarsi che i partecipanti (con tale termine si intende chiunque acceda alle aree destinate all'evento) siano obbligatoriamente muniti di "Certificazione verde Covid-19" valida (DL n. 105 del 23 luglio 2021);
- garantire la tracciabilità dei partecipanti stessi mediante "Registro Presenze" da mantenersi, nel rispetto della privacy, per 14 giorni (Linee guida nazionali per la ripresa delle attività economiche. Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021). In allegato al DVRE, è presente a tal proposito un modello di "Registro presenze con evidenza di verifica "Certificazione verde COVID-19""

L'autocertificazione sullo stato di salute non è richiesta per l'attività specifica dalle normative vigenti.

Tuttavia, per eventi di particolare livello di rischio, si ritiene che tale documento possa risultare prezioso per fornire alle autorità competenti, ove necessario e richiesto, un quadro più esaustivo





FEDERCONGRESSI&EVENTI

Associazione nazionale delle imprese pubbliche, private
della meeting industry italiana

della situazione sanitaria presente nell'ambito dell'evento. L'organizzatore che dovesse decidere di introdurre tale strumento dovrà naturalmente adottare anche le necessarie misure di garanzia della privacy richieste dalle norme vigenti in base alla tipologia di dati trattati.

7. La tracciabilità dei partecipanti ad un evento è una responsabilità che ricade anche sui soggetti titolari delle sedi ospitanti. Ove richiesto da centri congressi, hotel, ristoranti ospitanti l'evento, l'organizzatore è tenuto a fornire l'elenco dei partecipanti con i dati necessari al tracciamento ove richiesto dall'Autorità Sanitaria?

Si tratta di richiesta lecita dato l'obbligo di tracciamento potenzialmente in capo a tutti i soggetti citati nella normativa. Fermo restando l'obbligo dell'organizzatore di disporre di adeguato "Registro Presenze" per il periodo richiesto (14 giorni), si potrà quindi fornire anche alla sede ospitante l'elenco dei partecipanti. A tal proposito si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che tale operazione dovrà essere effettuata nel rispetto della vigente normativa privacy (GDPR 2016/679).

In tale ottica, andrà inserita nell'informativa sul trattamento dati fornita al partecipante in sede di iscrizione opportuna informazione circa il possibile trasferimento a terzi dei dati trattati in ossequio alla normativa sul contrasto al contagio da Covid-19. Parimenti, andrà comunicato formalmente alla sede ricevente l'elenco l'obbligo assoluto di trattare i dati dei partecipanti al solo fine di ottemperare ad eventuali richieste delle Autorità Sanitarie competenti e conseguentemente di mantenere i dati ricevuti per il solo periodo di tempo previsto dalla norma (14 giorni).

8. Che obblighi informativi ha l'organizzatore verso i partecipanti in materia di "Certificazione verde Covid-19"?

Fermi restando gli obblighi di verifica precedentemente illustrati e la responsabilità soggettiva in capo a ciascun individuo di conoscenza delle norme di legge vigenti, nel rispetto dell'indicazione presente nelle Linee Guida nazionali di predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate nell'evento, è buona prassi fornire ai partecipanti la più ampia informazione possibile sia sulle procedure di accesso all'evento sia sulle disposizioni di legge vigenti in materia di "Certificazioni verdi Covid-19", tanto più nei casi di eventi internazionali. Le informative allegate al DVRE forniscono un esempio concreto di comunicazione standard, eventualmente ampliabile per gli eventi maggiormente sensibili.

